

REGOLE TECNICHE

ART.15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022 N.4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022 N.25

Aggiornamento del 23/06/2023

INDICE

1	CONTESTO NORMATIVO	3
2	PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA	4
3	COMUNICAZIONE DI ESENZIONE	7
3.1	CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA A CONGUAGLIO.....	8
3.2	CALCOLO DELLE QUOTE DI ESCLUSIONE	13
3.3	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE A CONGUAGLIO.....	16
4	MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PARTITE ECONOMICHE	17
4.1	GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN REGIME DI RITIRO DEDICATO	19
4.2	GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.....	20
4.3	MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.....	21
4.3.1	MISURE AGGIUNTIVE PER IL CALCOLO DEI CONGUAGLI	22
5	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	23
5.1	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PARTITE ECONOMICHE NEGATIVE.....	24
	ALLEGATO 1: Modalità operative per l'invio e la gestione delle DSAN.....	27
	ALLEGATO 2:	32

1 CONTESTO NORMATIVO

Il decreto-legge 4/22, all'articolo 15-bis (di seguito Decreto), ha previsto che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Con la delibera 266/2022/R/EEL (di seguito Delibera), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito ARERA) reca attuazione al succitato articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 per il periodo di competenza dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge 115/22 ha poi prorogato al 30 giugno 2023 l'applicazione del meccanismo di compensazione.

L'ARERA, con il provvedimento 143/2023/R/eel ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2023.

2 PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Il GSE identifica il perimetro degli impianti di produzione interessati integrando le informazioni tecniche contenute nella Piattaforma GAUDI', gestita da Terna, con quelle commerciali nella propria disponibilità.

Le condizioni per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 sono verificate esclusivamente alla data del 27 gennaio 2022, fatte salve successive date di entrata in esercizio per effetto di interventi di rifacimento o potenziamento.

Si evidenzia che le informazioni di competenza di Terna utilizzate per la definizione del perimetro sono:

- **fonte dell'impianto** – sono considerati gli impianti di fonte solare, idrica (ad eccezione degli impianti di pompaggio puro), geotermica ed eolica;
- **potenza dell'impianto come definita dalla Delibera** – sono considerati esclusivamente gli impianti con una potenza complessiva (al 27 gennaio 2022) maggiore di 20 kW;
- **data entrata in esercizio** – esclusivamente per gli impianti rientranti all'interno dell'art.2, comma 1, lettera b) del Decreto sono considerate le sezioni entrate in esercizio prima del 1° gennaio 2010 ai sensi della definizione di cui alla medesima Delibera.

Con particolare riferimento alla data di entrata in esercizio nei casi di rifacimento o potenziamento, ai sensi di quanto riportato nelle delibere dell'ARERA, qualora tale dato non sia disponibile né presso GAUDI né presso Terna, il GSE consentirà agli Operatori di dichiarare il dato riservandosi la possibilità di effettuare eventuali verifiche in merito. In allegato (Allegato 2) il format che l'Operatore dovrà trasmettere tramite pec con oggetto: EXTRA-PROFITTI - COMUNICAZIONE DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO POTENZIAMENTO/RIFACIMENTO all'indirizzo direzione.mdm@pec.gse.it entro il 30/06/2023. Si precisa che la comunicazione dovrà essere inoltrata insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento dell'Operatore.

A partire da tale perimetro tecnico individuato da Terna, il GSE verificherà la presenza/assenza di un contratto di incentivazione in stato valido al 27 gennaio 2022, al

fine di definire puntualmente gli impianti o le porzioni di impianto appartenenti al perimetro di applicazione della norma.

In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a) sarà verificata, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, l'adesione al meccanismo del Conto Energia (beneficio di premi fissi non dipendenti dai prezzi di mercato). A tale scopo, sarà considerata, su ciascuna sezione di impianto, la presenza di un contratto di incentivazione valido al 27 gennaio 2022 ai sensi dei seguenti Decreti:

- Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I Conto Energia);
- DM 19/02/2007 (II Conto Energia);
- DM 06/08/2010 (III Conto Energia);
- DM 05/05/2011 (IV Conto Energia ad esclusione degli impianti in TFO).

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del Decreto, rientrano nel perimetro di applicazione della norma gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l'energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo Scambio sul Posto. Sarà, dunque, verificata, su ciascuna sezione di impianto entrata in esercizio prima del 1° gennaio 2010, l'assenza di un contratto di incentivazione valido al 27 gennaio 2022 ai sensi dei seguenti Decreti:

- Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I Conto Energia);
- DM 19/02/2007 (II Conto Energia);
- DM 06/08/2010 (III Conto Energia);
- DM 05/05/2011 (IV Conto Energia);
- DM 05/07/2012 (V Conto Energia);
- DM 18/12/2008;
- DM 6/07/2012;
- DM 23/06/2016;
- DM 4/07/2019.

Si precisa che nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l'energia elettrica che beneficia dei meccanismi di incentivazione soprariportati.

Il GSE avrà cura di verificare la sussistenza dei requisiti sulle singole sezioni appartenenti all'impianto¹. Risulta, dunque, possibile che solo una quota parte dell'impianto rientri nel perimetro di applicazione della norma.

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 143/2023/R/EEL, sarà cura di Terna trasmettere al GSE eventuali modifiche delle informazioni trasmesse al GSE e utilizzate per la definizione del perimetro in oggetto. Terna trasmette al GSE anche le informazioni relative agli impianti oggetto di rifacimento dopo la data di verifica e le informazioni relative agli impianti di produzione oggetto di nuova realizzazione e alle nuove sezioni che derivano da interventi di potenziamento dopo il 27 gennaio 2022.

Il GSE si riserva di aggiornare il perimetro degli impianti rientranti nella norma alla luce delle variazioni:

- tecniche comunicate da Terna (con effetto al 27 gennaio 2022);
- relative ai contratti di incentivazione di cui sopra, qualora le stesse abbiano effetto al 27 gennaio 2022 (tra cui, ad esempio, riattivazioni/esclusioni di contratti in Conto Energia).

Con riferimento all'anagrafica dei produttori, si precisa che il GSE considererà prioritariamente quella nella propria disponibilità e, in caso di assenza del dato, quella trasmessa da Terna.

¹ Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dalla norma, il requisito sulla potenza sarà verificato a livello di impianto

3 COMUNICAZIONE DI ESENZIONE

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 15-bis del Decreto, non rientra nel meccanismo di compensazione a due vie, l'energia elettrica prodotta nell'anno di competenza 2022 oggetto di contratti di fornitura conclusi antecedentemente al 27 gennaio 2022 laddove essi non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 % rispetto al valore di riferimento di cui al comma 3, lettera a), del Decreto, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti. Al fine di comprovare o meno le condizioni di esclusione dal meccanismo in esame, i titolari degli impianti interessati (di seguito Produttori) possono inoltrare, in ossequio al disposto dell'articolo 15-bis, comma 2, una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio redatta ai sensi del DPR 445/00 (nel seguito, DSAN), con cui si dichiara, per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 e per ciascun impianto di produzione:

1. se l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto è ceduta nell'ambito di uno o più contratti di fornitura di energia elettrica, ivi inclusi i contratti ammissibili di cui al punto 3.2 della Delibera, conclusi antecedentemente al 27 gennaio 2022;
2. il collegamento, se presente, dei suddetti contratti all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia elettrica;
3. il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti di fornitura di energia elettrica non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 3, punto 3.3, della Delibera, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 3, del Decreto;
4. l'eventuale diritto una o più quote di esclusione, definite all'art. 4 della Delibera.

Come sopra riportato, a seguito della pubblicazione dell'art. 11, comma 2, del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, l'applicazione dell'articolo 15-bis del Decreto è estesa al 30 giugno 2023. Sarà pertanto resa disponibile la funzionalità per l'invio delle dichiarazioni di esenzione (DSAN) riferite alla produzione dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In riferimento a quest'ultimo periodo, ai fini dell'esenzione di cui al comma 7 dell'articolo 15-bis del Decreto rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022.

3.1 CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA A CONGUAGLIO

Il Prezzo Medio di Cessione dell'energia elettrica definito nei contratti di fornitura di energia elettrica non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia (nella DSAN, per praticità, sono riportati con la dicitura "Contratti mercati a termine") si riferisce ad un singolo periodo di validità di uno o più contratti per una singola Unità Produttiva (di seguito UP) o parte di essa e viene calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 3, della Delibera 266/2022 e dell'Allegato A alla Delibera 143/2023, con la seguente formula:

$$PMC = \sum_{i=1}^n PM_i * V_{i_FER} / V_{TOT_FER}$$

Dove:

$$PM_i = RICA VI [€] / V_i$$

In cui:

PMC = Prezzo Medio di Cessione riferito a un singolo periodo (Da...A...) e a una singola UP, espresso in €/MWh (nel caso di contratti a portafoglio il prezzo sarà il medesimo per più UP);

PM_i = Prezzo medio di cessione riferito al contratto i-esimo non collegato all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia sul singolo periodo (periodo Da...A...), espresso in €/MWh;

$RICA VI [€]$ = Effettivi ricavi derivanti al Produttore dal contratto i-esimo, sul singolo periodo (periodo Da...A...), che possono essere già al netto di corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto o dell'effetto profilo (tali ulteriori componenti devono essere giustificate in funzione della tipologia dei contratti in essere). Non possono essere inclusi tra i costi: i corrispettivi di sbilanciamento, i costi per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari, ogni altro corrispettivo non coerente con la richiamata finalità.

V_i = Quantità di energia ceduta nell'ambito del contratto i -esimo riferita a un singolo periodo (periodo Da...A...), espresso in MWh.

V_{i_FER} = Quantità di energia ceduta nell'ambito del contratto i -esimo, riferita a un singolo periodo (periodo Da...A...) e alle UP oggetto di applicazione della norma, espresso in MWh.

V_{TOT_FER} = Quantità di energia totale ceduta in rete, riferita a contratti a termine e a un singolo periodo (periodo Da...A...) e alle UP oggetto di applicazione della norma, espresso in MWh.

V_{TOT} = Quantità di energia totale ceduta in rete, riferita a un singolo periodo (periodo Da...A...) e alle UP oggetto di applicazione della norma, espresso in MWh.

Il Prezzo Medio di Cessione deve essere determinato in modo da essere il più possibile omogeneo rispetto al prezzo di riferimento e identificativo degli effettivi ricavi derivanti al Produttore. Esso, pertanto:

- include la media dei prezzi contrattuali orari ponderata sulle rispettive quantità orarie contrattuali;
- può includere altre componenti che tengano conto, ad esempio, dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto o dell'effetto profilo dell'impianto (che può determinare una differenza tra il prezzo medio dell'energia elettrica prodotta e il prezzo dell'energia elettrica valutato sul profilo del contratto): tali ulteriori componenti devono essere giustificate in funzione della tipologia dei contratti in essere;
- non include i corrispettivi di sbilanciamento, né i costi per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari, né ogni altro corrispettivo non coerente con la richiamata finalità.

Il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti può essere il medesimo per una pluralità di impianti di produzione che afferiscono al medesimo portafoglio di contratti.

Per ogni UP rientrante nel perimetro di applicazione delle delibere e per ogni periodo di validità dei contratti, l'Operatore dovrà inserire:

- il quantitativo di energia elettrica ceduta (MWh) riferita a contratti di fornitura non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, attivi nel medesimo periodo (contratti stipulati entro il 27 gennaio 2022 in riferimento alle competenze dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, entro il 5 agosto 2022 in riferimento alle competenze dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023);
- il relativo prezzo medio di cessione espresso in €/MWh (*PMC*);
- il quantitativo di energia elettrica ceduta (MWh) riferita a contratti di fornitura collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, attivi nel medesimo periodo.

Il sistema calcolerà l'energia totale ceduta per il periodo di riferimento, oltre alla quota di energia ceduta ai mercati a termine % MT_{TOT} , pari al rapporto tra l'energia totale ceduta a termine e l'energia ceduta totale.

$$\% MT_{TOT} = V_{TOT_FER} / V_{TOT}$$

ESEMPIO NUMERICO 1:

Ipotizzando che nel periodo 01/05/22-31/08/22 per l'UP 1 siano presenti 3 contratti a termine così definiti:

contratto 1: $V_1 = 100$ MWh con $RICAVI$ [€] = 6.000 €

contratto 2: $V_2 = 50$ MWh con $RICAVI$ [€] = 2.500 €

contratto 3: $V_3 = 20$ MWh con $RICAVI$ [€] = 1.400 €

vendita sul mercato spot: 30 MWh

Energia ceduta totale V_{TOT} : 200 MWh

Energia venduta a termine V_{TOT_FER} : 170 MWh

Si ricava:

contratto 1: $PM_1 = 60$ €/MWh;

contratto 2: $PM_2 = 50$ €/MWh;

contratto 3: $PM_3 = 70$ €/MWh

Da cui:

$PMC = (60 * 100/170) + (50 * 50/170) + (70 * 20/170) = 58,24$ €/MWh

$\% MT_{TOT} = \frac{170}{200} = 85\%$

ESEMPIO NUMERICO 2:

Ipotizzando che nel periodo 01/05/22-31/08/22 un contratto di vendita di energia riferito ad un portafoglio di impianti (da fonte FER e convenzionale):

contratto 1: $V_1 = 100$ MWh con $RICAVI$ [€] = 6.000 €

Energia ceduta totale: V_{TOT} 100 MWh

Energia venduta a termine V_{TOT_FER} : 30 MWh

Si ricava:

contratto 1: $PM_1 = 60$ €/MWh;

Da cui:

$PMC = (60 * 100/100) = 60$ €/MWh

$$\% MT_{TOT} = \frac{30}{100} = 30\%$$

Nel caso in cui insistano più contratti sul medesimo quantitativo di energia, ad esempio un contratto di cessione fisica ed uno di copertura finanziaria, andrà considerato un solo contratto al prezzo finale derivante dalla sovrapposizione dei due contratti.

Il sistema verificherà in automatico se il Prezzo Medio di Cessione (PMC) è superiore del 10% al Prezzo di Riferimento riportato dal Decreto per la zona di mercato in cui l'impianto è ubicato.

Come previsto dalle delibere, a corredo della DSAN, il Produttore invia una relazione tecnica in cui viene descritta dettagliatamente la struttura dei contratti e la formula di calcolo che consente di determinare un Prezzo Medio di Cessione dell'energia elettrica unico per l'insieme dei contratti in cui rientra l'energia immessa dall'impianto di produzione, oltre al calcolo delle quote di esclusione previste dalle delibere, unitamente ad una attestazione rilasciata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del decreto legislativo 39/10.

3.2 CALCOLO DELLE QUOTE DI ESCLUSIONE

Le quote di esclusione comunicate dai produttori a titolo di acconto per il 2022, sono soggette a revisione in fase di conguaglio, obbligatorio per tutti i produttori che hanno inviato una comunicazione di acconto. Sarà inoltre possibile comunicare con apposita DSAN di conguaglio i valori delle quote di esclusione riferite al 2023.

Si specifica che eventuali quote di esclusione comunicate in acconto e non confermate in fase di conguaglio saranno considerate nulle in fase di chiusura delle partite commerciali.

In particolare:

1. **La quota di esclusione dovuta a contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia**, il cui prezzo medio sia risultato non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento, viene comunicata con DSAN distinte per i periodi febbraio – dicembre 2022 e gennaio – giugno 2023, è pari al minimo tra 1 e il rapporto tra il volume di energia ceduta afferente ai medesimi contratti nel sopra richiamato periodo temporale e la quantità complessivamente immessa dagli impianti, tale quota ($\% MT_{TOT}$) sarà calcolata in automatico dal sistema all'atto dell'inserimento dei prezzi medi di cessione e dell'energia ceduta dalle singole UP.
2. **La quota di esclusione riservata agli impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto** viene definita distintamente per i periodi febbraio – dicembre 2022 e gennaio – giugno 2023, è pari al rapporto tra l'energia elettrica scambiata e l'energia elettrica immessa nel medesimo periodo. Allo scopo, l'energia elettrica scambiata è il minimo tra l'energia elettrica complessivamente immessa e l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'ambito dello Scambio sul Posto nel medesimo periodo temporale, ne deriva che qualora l'energia complessivamente prelevata risulti maggiore dell'energia complessivamente immessa, la quota di esclusione è pari al 100%. La presente quota di esclusione è calcolata dal GSE in fase di riconoscimento del conguaglio annuale per lo Scambio sul Posto.

3. **La quota di esclusione per impianti entrati in esercizio, a seguito del rifacimento, prima dell'1 gennaio 2010** o nel caso di impianti oggetto di potenziamento per i quali la parte potenziata è entrata in esercizio prima dell'1 gennaio 2010, viene definita distintamente per i periodi febbraio – dicembre 2022 e gennaio – giugno 2023, è pari al rapporto tra la quantità di energia elettrica incentivata tramite strumenti diversi dal Conto Energia e l'energia elettrica immessa nel medesimo periodo. La quantità incentivata è calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell'energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione in quanto la suddetta unità di produzione sarà esclusa dal perimetro di applicazione della norma. La presente quota di esclusione, per gli impianti incentivati, è calcolata dal GSE in fase di conguaglio, mentre dovrà essere comunicata tramite DSAN in caso di potenziamenti su impianti non incentivati.

4. **La quota di esclusione per impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009 per i quali è stato effettuato un intervento di potenziamento**, incentivato o non incentivato, in data successiva al 31 dicembre 2009, viene definita distintamente per i periodi febbraio – dicembre 2022 e gennaio – giugno 2023, è pari al rapporto tra la quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento (ad eccezione di quella incentivata con Conto Energia non dipendenti dai prezzi di mercato) e l'energia elettrica immessa nel medesimo periodo. La quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento, se incentivata, deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione, altrimenti deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione vigenti alla data di entrata in esercizio a seguito del potenziamento. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell'energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione ma viene esclusa la corrispondente misura oraria. Per gli impianti incentivati la presente quota di esclusione è calcolata dal GSE in

fase di conguaglio, mentre dovrà essere comunicata tramite DSAN in caso di potenziamenti su impianti non incentivati.

5. **La quota di esclusione prevista per impianti dotati di sistemi di accumulo** (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche), qualora il Produttore disponga dei dati necessari per la sua determinazione, è pari al rapporto tra l'energia elettrica immessa derivante da precedenti prelievi dalla rete e l'energia elettrica immessa per il corrispondente periodo. Ai fini della compilazione delle DSAN andrà indicato un quantitativo di energia all'energia prelevata dalla rete e assorbita dal sistema (ad esempio batterie o pompe), moltiplicata per il rendimento dell'intero sistema di accumulo. Nel caso in cui fossero disponibili misure di energia elettrica ceduta già al netto dell'energia reimpressa in rete e riconducibile a prelievi dalla rete, tale quota di esclusione sarà assunta pari a 0.
6. **La quota di esclusione prevista per impianti idroelettrici soggetti all'obbligo di cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica alle Regioni** ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 13 del DPR 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ivi inclusa la relativa monetizzazione), viene definita distintamente per i periodi febbraio – dicembre 2022 e gennaio – giugno 2023, è pari al rapporto tra l'energia elettrica ceduta a titolo gratuito (o monetizzata) nei periodi di competenza e l'energia elettrica immessa nei medesimi periodi. Ai fini della compilazione della DSAN, andrà indicato il valore consuntivato di energia ceduta alle Regioni o Province autonome.
7. **La quota di esclusione per impianti appartenenti a cooperative storiche o a cooperative esistenti equiparate a quelle storiche**, viene definita distintamente per i periodi febbraio – dicembre 2022 e gennaio – giugno 2023, è pari al rapporto tra l'energia elettrica immessa e consumata da soci (calcolata secondo quanto riportato agli articoli 10 e 18 del TICOOP) e l'energia elettrica complessivamente immessa. Ai fini della compilazione della DSAN, andrà indicato il valore consuntivato di energia ceduta alle cooperative. La quota di esclusione riservata al singolo impianto e calcolata in funzione dell'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione è pari

all'energia elettrica ceduta, di cui al comma 10.2 del TICOOP, moltiplicata per il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto in esame e l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'insieme degli impianti di produzione.

3.3 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE A CONGUAGLIO

Il GSE ha predisposto un portale informatico per l'invio delle DSAN, le tempistiche per l'invio delle comunicazioni sono comunicate dal GSE con apposite news pubblicate sul sito istituzionale del GSE.

La funzionalità è disponibile solamente per i titolari dei suddetti impianti che hanno ricevuto la comunicazione, da parte del GSE, di inclusione nel meccanismo, fermo restando che, nel caso in cui il Produttore ritenga di rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del Decreto, anche laddove non abbia ricevuto entro il 10 luglio 2022 la suddetta comunicazione, è tenuto a darne evidenza al GSE che provvederà a indicare le modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie.

La comunicazione a conguaglio è obbligatoria per tutti gli impianti che abbiano già inviato una dichiarazione di acconto in stato "approvata" ("valida") e per gli impianti che, pur avendo diritto a quote di esclusione, non hanno proceduto all'invio della DSAN di acconto. In assenza di dichiarazioni di conguaglio, il GSE procederà al calcolo dei corrispettivi considerando un prezzo di cessione pari al prezzo zonale orario e quote di esclusioni nulle. Per gli impianti che hanno sottoscritto un contratto di Ritiro Dedicato o Scambio sul Posto, che non hanno sottoscritto contratti di copertura finanziaria e che non abbiano quote di esclusione, la dichiarazione non è necessaria.

Il GSE avvierà una prima fase di controllo massivo delle comunicazioni inviate, riservandosi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa anche successivamente all'accettazione della richiesta, al fine di verificare la correttezza sostanziale e la veridicità di quanto dichiarato nella DSAN ai sensi del DPR 445/00 e rappresentato nella relazione tecnica. L'Operatore, invero, nella DSAN dichiara altresì di essere consapevole di tutte le sanzioni penali e amministrative conseguenti a una eventuale dichiarazione falsa e/o mendace.

Nel caso la DSAN di conguaglio sia approvata, il GSE calcolerà gli eventuali importi dovuti sulla base dei dati e delle informazioni reperibili nella stessa dichiarazione. Al contrario, laddove la DSAN venisse rigettata, la stessa sarà considerata come non inviata e il relativo impianto rientrerà appieno nel meccanismo di cui al Decreto, senza pertanto considerare quote esclusione dovute alla presenza di contratti per la vendita dell'energia a termine.

Le modalità operative per l'invio delle DSAN sono riportate nell'allegato al presente documento.

4 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PARTITE ECONOMICHE

Secondo quanto disposto dall'art.15-bis del Decreto, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete dal 1 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prevista l'applicazione di un "meccanismo di compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia in riferimento.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo, il GSE calcola con dettaglio orario la differenza tra un prezzo di riferimento (P_{RIF}), pari a quello individuato dalla tabella di seguito riportata e un prezzo di mercato distinto per tipologia di impianto.

Centro Nord	Centro Sud	Nord	Sardegna	Sicilia	Sud
58	57	58	61	75	56

Tabella 1 - Prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato

Il Differenziale così calcolato viene moltiplicato per l'energia elettrica immessa, prodotta dalla singola UP dell'impianto, al netto di eventuali quote di esclusione, così come definite al paragrafo 3.2. Qualora le partite economiche così calcolate generino un risultato positivo, il GSE erogherà il relativo importo al Produttore, mentre, nel caso in cui il risultato sia negativo, il GSE richiederà al Produttore l'importo corrispondente.

Gli algoritmi utilizzati nei calcoli saranno diversificati tra impianti programmabili e non programmabili e distinti in base alla presenza di contratti di fornitura non legati all'andamento del prezzo dell'energia sul mercato spot. Nello specifico:

1. per gli impianti **non programmabili**:

$$C_{2VIE} (\text{€}) = \%UP * (1 - \%QE) * E_{I,h} * CDP * (P_{RIF} - P_{Zh})$$

2. per gli impianti **programmabili**:

$$C_{2VIE} (\text{€}) = \%UP * (1 - \%QE) * E_{I,h} * CDP * (P_{RIF} - P_{ZMM})$$

Dove:

- C_{2VIE} - Corrispettivo economico orario differenziale di cui al comma 4, art. 15-bis del DL 4/2022, può assumere valore positivo o negativo;
- $\%UP$ - Valore percentuale pari al rapporto tra la potenza delle sezioni rientranti nel perimetro di applicazione della norma e la potenza totale dell'UP, qualora non fossero disponibili i dati di misura separati per le diverse sezioni;
- $\%QE$ - Valore percentuale pari alla quota di esclusione di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
- $E_{I,h}$ - Energia immessa nell'ora i -esima;
- CDP - Coefficiente di perdita come determinato ex Art. 76 TIS;
- P_{RIF} - Prezzo di riferimento di cui alla Tabella 1 del Decreto, definito in base alla zona di mercato;
- P_{Zh} - Prezzo Zonale Orario;
- P_{ZMM} - Prezzo Zonale Medio Mensile.

Nel caso di impianti su cui insistano contratti di fornitura, non legati all'andamento del prezzo dell'energia sul mercato spot, gli algoritmi orari diventano:

3. per gli impianti **non programmabili**:

$$C_{2VIE} (\text{€}) = \%UP * (1 - \%QE) * E_{I,h} * CDP * \{[K_1 * (P_{RIF} - P_{Zh})] + [K_2 * (P_{RIF} - P_{MC})]\}$$

4. per gli impianti **programmabili**:

$$C_{2VIE} (\text{€}) = \%UP * (1 - \%QE) * E_{I,h} * CDP * \{[K_1 * (P_{RIF} - P_{ZMM})] + [K_2 * (P_{RIF} - P_{MC})]\}$$

Dove:

- C_{2VIE} - Corrispettivo economico orario differenziale di cui al comma 4, art. 15-bis del DL 4/2022, può assumere valore positivo o negativo;

- %UP - Valore percentuale pari al rapporto tra la potenza delle sezioni rientranti nel perimetro di applicazione della norma e la potenza totale dell'UP, qualora non fossero disponibili i dati di misura separati per le diverse sezioni;
- %QE - Valore percentuale pari alla quota di esclusione di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
- $E_{i,h}$ - Energia immessa nell'ora i -esima;
- CDP - Coefficiente di perdita come determinato ex Art. 76 TIS;
- K_1 - Valore percentuale pari al rapporto tra l'energia totale ceduta a prezzi zonali orari e l'energia ceduta totale, valore pari al complemento a 100% del parametro % MT_{TOT} riportato al paragrafo 3.1;
- K_2 - Valore percentuale pari al rapporto tra l'energia totale ceduta con contratti a termini e l'energia ceduta totale, valore pari al parametro % MT_{TOT} riportato al paragrafo 3.1 nel caso in cui il Prezzo medio di Cessione risulti superiore del 10% al prezzo di riferimento;
- P_{RIF} - Prezzo di riferimento di cui alla Tabella 1 del Decreto, definito in base alla zona di mercato;
- P_{Zh} - Prezzo Zonale Orario;
- P_{ZMM} - Prezzo Zonale Medio Mensile;
- P_{Mc} - Prezzo Medio di Cessione di cui all'art. 3 della Delibera, calcolato secondo quanto riportato al paragrafo 3.2, nel caso risulti superiore del 10% al prezzo di riferimento (nel dettaglio di calcolo del benessere è riportato P_{con}).

I quantitativi orari saranno sommati algebricamente al fine di ottenere un unico "Corrispettivo differenziale" mensile, che sarà pubblicato sul portale "Extra Profitti" e oggetto di fatturazione da parte del GSE o del Produttore.

I corrispettivi pubblicati ad oggi per le competenze 2022, sono da considerarsi in acconto e salvo conguaglio a valle dell'acquisizione a consuntivo dei dati relativi alle diverse quote di esclusione e dei quantitativi di energia realmente ceduta con contratti non legati all'andamento dei prezzi di mercato (DSAN di conguaglio).

Il dettaglio degli importi, dei valori di misura e dei parametri utilizzati per i calcoli sono disponibili sul portale NEP al percorso:

SERVIZI > EXTRA PROFITTI > VISUALIZZA BENESTARE > DETTAGLIO

4.1 GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN REGIME DI RITIRO DEDICATO

Per gli impianti che usufruiscono del Ritiro Dedicato e che sono remunerati con prezzi zonali orari, il GSE ha riconosciuto al Produttore la somma algebrica tra il prezzo zonale

orario e il Corrispettivo differenziale di cui al paragrafo 4. Eventuali competenze non calcolate saranno oggetto di conguaglio nel corso del 2023. Nel caso di impianti per i quali trovano applicazione i Prezzi Minimi Garantiti, le partite economiche derivanti dal calcolo del Corrispettivo differenziale sono calcolate nel 2023, in fase di riconoscimento del conguaglio tra Prezzi Minimi Garantiti e prezzi orari. Sarà quindi riconosciuto ai produttori il massimo tra la remunerazione basata sui prezzi garantiti e la somma algebrica tra la remunerazione a prezzi zionali orari e il Corrispettivo differenziale.

Per i soli impianti, remunerati a PMG, che abbiano inviato una DSAN, da cui siano derivate quote di esclusione i corrispettivi dovuti al GSE, saranno fatturati sul portale NEP.

4.2 GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO

Per gli impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto, le partite economiche saranno determinate in occasione della pubblicazione del contributo in conto scambio CS a conguaglio per l'anno 2022 secondo quanto previsto dal comma 8.3 del TISP, in particolare:

- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze ai sensi del comma 6.7 del TISP, il Corrispettivo differenziale viene sommato a tale credito per gli anni solari successivi a quello a cui il credito è riferito;
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il corrispettivo differenziale viene sommato a tale liquidazione.

La quota di esclusione prevista per gli impianti in Scambio sul Posto è calcolata dal GSE in fase di conguaglio ed è pari a pari al rapporto tra l'energia elettrica scambiata e l'energia elettrica immessa nel medesimo periodo. L'energia elettrica scambiata per un dato periodo è il minimo tra l'energia elettrica complessivamente immessa e l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'ambito dello Scambio sul Posto nel medesimo periodo temporale.

Eventuali partite economiche derivanti dal calcolo del Corrispettivo differenziale sono calcolate nel 2023, in fase di riconoscimento del conguaglio.

4.3 MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'applicazione del meccanismo il GSE utilizza le seguenti misure di energia elettrica:

- per gli impianti aventi un contratto di ritiro dell'energia (RID o SSP/SSA) con il GSE, le medesime misure di energia elettrica immessa in rete, e prelevate laddove previste, trasmesse dal gestore di rete cui l'impianto è connesso in riferimento a tali contratti;
- per gli impianti aventi solo una convenzione di incentivo con il GSE, la misura di energia immessa in rete trasmessa, attraverso flusso informativo specifico, dal gestore di rete cui l'impianto è connesso;
- per tutti gli altri casi, la misura di energia elettrica immessa trasmessa dai gestori di rete a Terna ai sensi di quanto previsto dal TIS;
- Nel caso di impianti dotati di sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche), qualora i dati siano misurabili con apposita strumentazione.

Nel caso di cooperative storiche e cooperative esistenti ad esse equiparate, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione viene calcolata dalla cooperativa e trasmessa al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite. Allo scopo:

- nel caso di cooperative storiche concessionarie e cooperative esistenti equiparate, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione è pari all'energia elettrica ceduta, di cui al comma 10.2 del TICCOOP, moltiplicata per il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto in esame e l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'insieme degli impianti di produzione nella medesima ora;
- nel caso di cooperative storiche non concessionarie, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione viene determinata applicando, su base oraria, la medesima formula di cui al comma 18.4 del TICCOOP, moltiplicata per il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto in esame e l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'insieme degli impianti nella medesima ora.

4.3.1 MISURE AGGIUNTIVE PER IL CALCOLO DEI CONGUAGLI

Il GSE nella fase di conguaglio potrà richiedere ai soggetti responsabili del servizio di misura l'invio di ulteriori dati utili a definire per ciascuna unità di produzione l'energia immessa oggetto del provvedimento.

Nel caso di impianti per i quali non tutte le sezioni siano incluse nel provvedimento, il GSE, qualora tali sezioni siano separatamente misurabili, acquisisce dai gestori di rete competenti i dati di misura dell'energia prodotta e immessa afferenti alle singole sezioni.

5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Come previsto dalla Delibera ARERA 266/2022/R/EEL, qualora le partite economiche risultino positive per il Produttore, il GSE rende disponibili gli importi che dovranno essere fatturati dagli Operatori. Il GSE effettua i pagamenti degli importi spettanti entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della fattura o secondo le consuete tempistiche previste dal contratto in essere con il GSE.

Diversamente, qualora le partite economiche risultino negative, il GSE regolerà la fatturazione e i pagamenti sulla base delle categorie che risultano semplificate nei cluster di seguito indicati:

- 1) Produttori titolari di impianti incentivati in Conto Energia che cedono energia a mercato libero, di cui all'art. 2.1 a) della Delibera;
- 2) Produttori titolari di impianti non incentivati che cedono energia a mercato libero di cui all'art. 2.1 b) della Delibera;
- 3) Produttori titolari di impianti che cedono l'energia al GSE in regime RID incentivati in Conto Energia, di cui all'art. 2.1 a) della Delibera o alternativamente, non incentivati in Conto Energia, di cui all'art. 2.1 b) della Delibera;
- 4) Produttori titolari di impianti che cedono l'energia al GSE in regime RID a cui sono applicati i prezzi minimi garantiti (nel seguito PMG) incentivati in Conto Energia di cui all'art. 2.1 a) della Delibera o alternativamente, non incentivati in Conto Energia di cui all'art.2.1 b) della Delibera;
- 5) Produttori titolari di impianti che accedono al meccanismo dello Scambio sul Posto (nel seguito SSP) incentivati in Conto Energia di cui all'art. 2.1 a) della Delibera o alternativamente, non incentivati in Conto Energia di cui all'art.2.1 b) della Delibera.

5.1 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PARTITE ECONOMICHE NEGATIVE

Il GSE regolerà la fatturazione e i pagamenti con le seguenti modalità:

- 1) *Produttori titolari di impianti incentivati in Conto Energia che cedono energia a mercato libero, di cui all'art. 2.1 a) della Delibera*

Il GSE emette le fatture elettroniche rendendo disponibile sull'applicativo "Extra Profitti" il pdf del documento di cortesia. I pagamenti dovranno essere effettuati dall'operatore in base alle indicazioni riportate in fattura. In caso di mancato incasso il GSE si riserva di agire mediante le consuete procedure di recupero del credito.

- 2) *Produttori titolari di impianti non incentivati che cedono energia a mercato libero di cui all'art. 2.1 b) della Delibera*

Il GSE emette una fattura elettronica rendendo disponibile sull'applicativo "Extra Profitti" il pdf del documento di cortesia. I pagamenti dovranno essere effettuati dall'operatore in base alle indicazioni riportate in fattura. In caso di mancato incasso il GSE si riserva di agire mediante le consuete procedure di recupero del credito.

- 3) *Produttori titolari di impianti che cedono l'energia al GSE in regime RID incentivati in Conto Energia, di cui all'art. 2.1 a) della Delibera o alternativamente, non incentivati in Conto Energia, di cui all'art. 2.1 b) della Delibera*

Nel caso di impianti che beneficiano del ritiro dedicato di cui alla Delibera 280/07 e che non usufruiscono dei prezzi minimi garantiti fino alle competenze del mese di luglio 2022, il GSE emette una fattura elettronica rendendo disponibile sull'applicativo "Extra Profitti" il pdf del documento di cortesia. Il pagamento dovrà essere effettuato dall'operatore in base alle indicazioni riportate in fattura. In caso di mancato incasso, il GSE si riserva di agire mediante le consuete procedure di recupero del credito.

Inoltre, a partire dalle competenze del mese di agosto 2022, il GSE riconosce al Produttore la somma algebrica tra il prezzo zonale orario e la differenza tra i prezzi

definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22, in luogo del prezzo zonale orario di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 280/07.

- 4) *Produttori titolari di impianti che cedono l'energia al GSE in regime RID a cui sono applicati i PMG incentivati in Conto Energia di cui all'art. 2.1 a) della Delibera o alternativamente, non incentivati in Conto Energia di cui all'art.2.1 b) della Delibera;*

Nel caso di impianti per i quali trovano applicazione i prezzi minimi garantiti nell'ambito del ritiro dedicato, le partite economiche dell'articolo 15-bis del Decreto, sono calcolate dal GSE solo al termine dell'anno di riferimento. Inoltre, il GSE, in relazione all'anno di riferimento, effettua i conguagli previsti dall'articolo 7 della Delibera 280/07 in modo che ai produttori spetti il massimo tra la remunerazione basata sui prezzi minimi garantiti e la somma algebrica tra la remunerazione a prezzi zonali orari e le partite economiche di cui all'articolo 5 della Delibera.

La fatturazione e i pagamenti relativi a tale casistica seguono le consuete modalità previste dal contratto.

Nel caso di impianti con quota di esclusione diversa da zero di cui al punto 3.2 del presente documento e impianti associati a contratti di copertura finanziaria di cui al punto 3.1 della Delibera, con riferimento alle partite economiche negative, il GSE emette una fattura elettronica rendendo disponibile sull'applicativo "Extra Profitti" il pdf di cortesia.

- 5) *Produttori titolari di impianti che accedono al meccanismo dello Scambio sul Posto incentivati in Conto Energia di cui all'art. 2.1 a) della Delibera o alternativamente, non incentivati in Conto Energia di cui all'art.2.1 b) della Delibera;*

Nel caso di impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto, le partite economiche sono determinate dal GSE in occasione del conguaglio per l'anno 2022 e 2023. Tali partite economiche:

- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze ai sensi del comma 6.7 del TISP, vengono sommate algebricamente a tale credito per gli anni solari successivi a quello a cui il credito è riferito; la regolazione viene effettuata dal GSE, al momento, della decisione da parte dell'Operatore di optare per la liquidazione delle eccedenze, con le modalità che verranno fornite successivamente.
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, le stesse vengono sommate a tale liquidazione. La regolazione sarà effettuata dal GSE con le modalità che verranno fornite successivamente.

ALLEGATO 1: Modalità operative per l'invio e la gestione delle DSAN

Al fine di permettere l'invio delle DSAN tramite l'applicativo di riferimento, i Produttori, nella persona dell'utente accreditato, possono recuperare le credenziali di accesso al portale GSE mediante specifica funzionalità self service, disponibile sulla home page dell'Area Clienti GSE, raggiungibile all'indirizzo areaclienti.gse.it. Si informa che, per i nuovi utenti censiti, la cui Userid corrisponde al Codice Fiscale del Rappresentante Legale, sarà possibile procedere direttamente alla reimpostazione della PASSWORD, mediante la funzionalità "Password dimenticata". In alternativa, per i possessori di utenza personale SPID, sarà altresì possibile eseguire l'accesso diretto, cliccando sul pulsante "Entra con SPID".

1) ACCESSO AL SERVIZIO

L'Operatore, una volta effettuato l'accesso sul portale "Area Clienti", troverà disponibile, tra i servizi della home page, il servizio "Extra Profitti" (di seguito "EP"). Selezionando il servizio "EP", sarà possibile visualizzare la lista degli impianti rientranti nel perimetro (tab IMPIANTI E DICHIARAZIONI) e il relativo "Dettaglio", navigabile tramite pulsante dedicato.

In calce alla lista impianti, all'interno del box denominato "Invia e Gestisci le dichiarazioni" sarà presente il tasto "ACCEDI" attraverso il quale l'Operatore verrà indirizzato all'applicativo "Extra Profitti" che gli permetterà di avviare l'iter di compilazione e invio della DSAN.

Nello specifico, accedendo all'applicativo "Extra Profitti", l'Operatore troverà nella homepage il pulsante "Invia nuova dichiarazione" il quale, una volta cliccato, mostrerà la lista degli impianti (individuati per CENSIMP) per il quali è possibile inviare una nuova DSAN.

Sarà necessario selezionare l'impianto di interesse per il quale si vuole inviare la DSAN e rispondere al quesito posto in calce al pop-up in merito alla sussistenza o meno di contratti di fornitura di energia elettrica, o altri contratti ammissibili ai sensi della Delibera, stipulati antecedentemente alla data del 27 gennaio 2022 (5 agosto 2022 in riferimento alla DSAN di conguaglio per il 2023).

2) COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

Una volta selezionato l'impianto è possibile passare alla compilazione della DSAN tramite i seguenti passaggi: *Anagrafica, Contatti, Contratti di Fornitura e Quote di esclusione, Conferma.*

Step 1. Anagrafica

La scheda "Anagrafica" è in sola visualizzazione e riporta i dati già presenti nell'Area Clienti del GSE, pertanto, in caso di informazioni non aggiornate, è necessario aprire una segnalazione mediante la funzionalità *Richiedi Supporto*, selezionando il servizio **Accesso Area Clienti** e l'Argomento **Rettifiche**; successivamente, l'Operatore potrà cliccare il tasto "Avanti" per passare allo step successivo.

Step 2. Contatti

Nel caso in cui il firmatario della DSAN sia il Rappresentante Legale, l'Operatore, potrà indicare nel campo "Firmatario" la voce "Rappresentante Legale" e il sistema importerà in automatico, e in sola visualizzazione, i dati del Rappresentante Legale presenti nell'Area Clienti del GSE. Nel caso in cui, invece, il firmatario sia un procuratore diverso dal Rappresentante Legale, l'Operatore dovrà selezionare nel campo "Firmatario" la voce "Procuratore" e inserire manualmente i dati anagrafici e di contatto richiesti nonché allegare l'atto di procura in formato PDF o altra documentazione comprovante i poteri di firma e rappresentanza in capo al firmatario stesso. Successivamente, si potrà cliccare il tasto "avanti" oppure "indietro" per tornare allo step precedente.

Step. 3. Contratti di fornitura e Quote di esclusione

Una volta completate e confermate le schede Anagrafica e Contatti, è necessario compilare lo step 3 "Contratti di fornitura e Quote di esclusione" con i dati richiesti e secondo le modalità riportate paragrafi 3.1 e 3.2, al fine di permettere al sistema di calcolare le percentuali di energia elettrica prodotta collegata al mercato spot e al mercato a termine.

Una volta compilati i campi obbligatori, l'Operatore potrà confermare i dati e congelarli al fine di generare la DSAN.

La DSAN generata con le informazioni inserite e confermate dall'Operatore, dovrà essere scaricata (tramite il pulsante "scarica la dichiarazione"), sottoscritta, e ricaricata direttamente sul portale (tramite il pulsante "Carica Dichiarazione Firmata") avendo cura di inserire il codice della DSAN –reperibile nella DSAN scaricata, es: DLTER2022XXXXX - nell'apposito campo.

Successivamente al caricamento della DSAN sottoscritta, l'Operatore dovrà caricare altresì i documenti obbligatori previsti per il completamento dell'invio della DSAN stessa (Documento di riconoscimento firmatario, relazione tecnica e, ove previsto, Procura; avrà anche la possibilità di caricare ulteriore documentazione nella sezione "Altro"). Alla DSAN dovrà inoltre essere allegato il file Excel contenente l'elenco dei contratti sottoscritti, sulla base dei quali è stato calcolato il prezzo Medio di Cessione, di cui si riporta la struttura:

CAMPO	INTESTAZIONE COLONNE	Unità di misura (q.tà riferite al periodo 01/02/2022 al 31/12/2022)*
Identificativo contratto		[testo]
Tipo di contratto		SPOT/A TERMINE
Contratto di copertura finanziaria		SI/NO
Rappresentante legale/ procuratore firmatario		[testo]
Società venditrice		[testo]
Società acquirente		[testo]
Data di sottoscrizione		[gg/mm/aaaa]
Data avvio periodo di consegna (fisica o finanziaria)		[gg/mm/aaaa]
Data fine periodo di consegna (fisica o finanziaria)		[gg/mm/aaaa]
Quantità contrattuale totale consegnata nel periodo [MWh]		[MWh]
Elenco delle UP rientranti nell'ambito di applicazione della norma collegate al contratto		UP_xxxx_1; UP_xxxx_2; UP_xxxx_3
Quantità ceduta nel periodo di consegna, riconducibile ad impianti rientranti nell'abito di applicazione della norma [MWh]		[MWh]
Prezzo contrattuale [€/MWh]		[€/MWh]

* Periodo 01/01/2023 – 30/06/2023 in riferimento al conguaglio 2023

Una volta completato l'invio, la DSAN passerà in stato "inviata" e sarà possibile visualizzarla in home page e nella sezione Dichiarazioni ove è presente anche un riassunto di tutte le Dichiarazioni create e il relativo stato (In bozza, Inviata, In lavorazione, Con esito).

3) RISPOSTA NEGATIVA AL QUESITO SULLA SUSSISTENZA DI CONTRATTI DI FORNITURA

Nel caso in cui, confermata la selezione dell'impianto, l'Operatore dichiara che non sono stati stipulati contratti di fornitura di energia elettrica a termine ovvero altri contratti assimilabili antecedentemente al 27 gennaio 2022 (5 agosto 2022 in riferimento alla DSAN di conguaglio per il 2023) per l'impianto in questione, il sistema creerà la DSAN in stato "in bozza" e, ai fini della compilazione, sarà necessario ripetere i primi due step – Anagrafica e Contatti – già descritti in precedenza. Per lo step 3 "Dichiarazione Contratti di Fornitura e Quote di esclusione", dovrà dichiarare la sussistenza delle quote di esclusione –come descritto in precedenza- e procedere con la conferma e la generazione della dichiarazione.

Una volta cliccato su "Conferma i dati e genera dichiarazione" si potrà procedere con lo step 4 "Conferma" come già rappresentato nei paragrafi precedenti.

4) ELIMINARE E INVIARE UNA NUOVA DICHIARAZIONE

Nella sezione *Dichiarazioni* l'Operatore potrà visionare tutte le dichiarazioni create e il relativo stato.

Nella suddetta sezione è possibile, inoltre, gestire, tramite il tasto "Azioni" cliccando sull'apposita icona formata, le dichiarazioni create fino alla scadenza del termine del previsto per l'invio.

- Nel caso di dichiarazione in stato "in bozza", sarà possibile modificare i dati inseriti o eliminare definitivamente la dichiarazione.
- Nel caso di dichiarazione in stato "inviata", sarà possibile vedere il dettaglio dei dati dichiarati e confermati.

In caso di eliminazione, se si desidera inviare una dichiarazione per l'impianto oggetto della dichiarazione eliminata, sarà necessario avviare nuovamente l'iter di invio della Dichiarazione.

5) GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEL GSE

La Dichiarazione, una volta avviata la valutazione da parte del GSE, passerà dallo stato "inviata" allo stato "in lavorazione". A valle di una prima disamina il GSE può richiedere documentazione integrativa e la dichiarazione passerà in stato "riscontro necessario".

Al fine di integrare la DSAN con la documentazione richiesta, sarà necessario accedere al dettaglio della Dichiarazione attraverso il quale sarà visibile il messaggio "Dichiarazione da integrare". Per accedere alla sezione mediante la quale il GSE ha richiesto la documentazione integrativa si dovrà cliccare sul tasto *Comunicazioni*.

All'interno della sezione *Comunicazioni*, è possibile visualizzare lo storico dei messaggi scambiati con il GSE, allegare la documentazione richiesta e scrivere, a propria volta, un messaggio al GSE.

A seguito dell'invio della documentazione integrativa, la Dichiarazione passerà in stato "in valutazione" e il GSE procederà ad esaminare quanto allegato.

A seguito della disamina dell'integrazione documentale o in caso in cui già in prima battuta la documentazione sia idonea e completa, la dichiarazione, dopo essere stata in valutazione, passerà in stato "con esito".

In particolare, l'esito della Dichiarazione potrà essere "approvata" o "rigettata". Nel caso l'esito sia approvata, il GSE calolerà gli eventuali importi dovuti sulla base dei dati e delle informazioni reperibili nella DSAN stessa. Al contrario, laddove la DSAN venisse rigettata, la stessa sarà considerata come non inviata e il relativo impianto rientrerà appieno nel meccanismo di cui al Decreto.

I motivi di rigetto della DSAN possono essere di natura formale (a titolo esemplificativo: documentazione allegata illeggibile o compromessa, mancata integrazione documentale da parte dell'Operatore) in quanto, con specifico riguardo ai dati relativi ai contratti di fornitura di energia elettrica e ai relativi prezzi, il GSE calcola gli importi dovuti sulla base di quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/00 dall'Operatore.

ALLEGATO 2:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto nato a provincia di
il codice fiscale e domiciliato per la
carica in....., via/piazza, nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore
speciale della Società [ragione sociale, natura giuridica, sede legale,
Codice Fiscale o Partita IVA], produttore per l'impianto
contraddistinto dal n. identificativo [CENSIMP] con potenza installata pari a
..... kW, ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii., consapevole
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- che sul suddetto impianto è stato effettuato un intervento di:
 Potenziamento
 Rifacimento

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) della Delibera ARERA 143/2023/R/eel per una
potenza pari a ___ kW

- che l'intervento effettuato insiste sulla/e Sezione/i di impianto identificata/e sulla
Piattaforma GAUDI di Terna con il/i codice/i SZ_ ___
- che, ai sensi della Delibera ARERA 143/2023/R/eel in merito alle modalità per l'attuazione
dell'articolo 15-bis del decreto legge 4/22, in merito a interventi sull'energia elettrica
immessa da impianti di produzione, la data di attivazione della connessione a seguito
dell'intervento è: ___/___/_____

Data

Firma.....

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante